

Applicazione Legge 19 ottobre 2015, n. 173 "Modifica alla legge 4 maggio 1983 n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare". Prime indicazioni per i Servizi socio-sanitari del Piemonte.

La legge 173/2015 ha ribadito la centralità del ruolo dei Servizi socio- sanitari nei progetti di affidamento nelle sue diverse fasi, come già precisato dalla stessa legge 184/1983, affermando che «il giudice, ai fini delle decisioni (...) tiene conto anche delle valutazioni documentate dei Servizi sociali». Pertanto, in base a quanto disposto dalla legge 173/2015, i suddetti servizi dovrebbero tenere presente quanto segue.

In tutte le campagne informative devono essere ben distinte e precisate le finalità dell'affidamento familiare e dell'adozione.

Viste le differenti finalità dei due istituti giuridici, gli operatori dei Servizi socio assistenziali e sanitari tengono conto del fatto che gli affidatari - sovente famiglie con figli biologici o adottivi, hanno dato e danno la loro disponibilità - **senza aspettative adottive** - per l'accoglienza quale scelta volontaristica e di impegno sociale.

La possibilità di utilizzare coppie aspiranti all'adozione come coppie affidatarie, può essere una rilevante ipotesi sull'esito dell'affidamento; d'altra parte andranno attentamente valutate le coppie affidatarie che daranno la loro disponibilità a diventare genitori del minore da loro accolto e dichiarato adottabile nel corso dell'affidamento: dovrà trattarsi di casi del tutto eccezionali che richiedono uno sforzo ancora più intenso nella formazione sia degli operatori che degli affidatari.

1. L'ASCOLTO OBBLIGATORIO DEGLI AFFIDATARI DA PARTE DEI GIUDICI IN TUTTI I PROCEDIMENTI CHE RIGUARDANO I MINORI AFFIDATI

La norma prevede che Il Tribunale per i minorenni convochi gli affidatari nel corso dei «*procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore*» che hanno accolto; la legge 184/1983 già prevedeva l'ascolto degli affidatari all'articolo 5, comma 1; l'innovazione introdotta dalla legge n. 173/2015 è che il mancato ascolto rende nullo il procedimento. Si tratta del riconoscimento di un diritto del minore a che siano ascoltate le persone che lo hanno accolto e consente agli affidatari di interloquire direttamente con i singoli magistrati competenti, anche inviando memorie scritte.

CONSIDERAZIONI

La finalità dell'ascolto degli affidatari è quella di interloquire con le persone con cui il minore vive per acquisire le loro considerazioni sulla vita quotidiana del minore accolto e sui suoi rapporti con la sua

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale per i Minorenni
del Piemonte e della Valle d'Aosta
Dr. A. M. Sindelli

famiglia d'origine, con gli altri componenti della nucleo affidatario, con gli insegnati ed i compagni di classe, con gli amici (v. compagni con cui pratica attività ricreative e sportive..) ,ecc...

PROPOSTE PER I SERVIZI

Gli operatori dei Servizi socio assistenziali e sanitari devono adeguatamente informare gli affidatari di questo diritto segnalando che verranno convocati e potranno anche inviare considerazioni e proposte scritte (v. le cosiddette *memorie*)

Le memorie possono essere depositate c/o la cancelleria del Tribunale per i minorenni o c/o la cancelleria della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ma è opportuno che vengano inviate anche in copia ai Servizi che seguono il minore.

Se gli affidatari non debbono essere noti, le memorie (in forma anonima, cioè non sottoscritte e non contenenti dati della coppia), vengono trasmesse al tutore che le depositerà quale garante dell'identità della coppia le cui generalità non siano ostensibili.

Gli operatori devono anche informare gli affidatari che possono farsi accompagnare nei rapporti con i Servizi stessi o con il Tribunale da un'associazione da loro scelta in base alla normativa prevista dalla legge 184/1983, articolo 5, comma 2¹ precisando peraltro che la legge 173/2015 non riconosce agli affidatari il ruolo di "parte processuale": lo sono i legali rappresentanti dei genitori, quelli del minore, il tutore ed il Pubblico Ministero minorile. E' però possibile che essi siano messi in condizione di interloquire con il curatore e/o il tutore del minore e/o il Pubblico Ministero minorile per eventuali, ulteriori informazioni da trasmettere al giudice o per la segnalazione della mancata convocazione degli affidatari .

Spetta agli stessi Servizi precisare che l'ascolto degli affidatari nel procedimento per l'accertamento dello stato di adottabilità (cfr. art. 10, comma 3 della l. 184/1983) si colloca, anche in termini temporali, PRIMA della dichiarazione dello stato di adottabilità .

2. IL MANTENIMENTO DELLA CONTINUITÀ AFFETTIVA CON GLI AFFIDATARI QUANDO IL MINORE TORNA A NELLA SUA FAMIGLIA DI NASCITA O VIENE AFFIDATO A PARENTI

CONSIDERAZIONI

La continuità è un diritto del minore ove corrispondente al suo interesse.

Nel caso ove tale corrispondenza non sia ravvisabile, non vi è ragione per provvedere alla continuità affettiva; che deve essere quindi interrotta, in via temporanea o definitiva, per le ragioni specifiche che sarà cura del Servizio segnalare al TM, il quale disporrà al riguardo, nelle forme del contraddittorio previste dalla legge, e sentiti gli affidatari.

¹ Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze , su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale per i Minorenni
del Piemonte e della Valle d'Aosta
Dr. A. M. Baldelli

PROPOSTE PER I SERVIZI

Gli operatori dei Servizi competenti, ove il mantenimento dei rapporti con gli affidatari sia da ritenere opportuno per il minore, propongono al TM, in vista della conclusione dell'affidamento, le modalità di mantenimento dei rapporti del minore con gli affidatari dopo il rientro, precisandone i tempi ed i modi in relazione alla situazione del minore.

La proposta va preventivamente condivisa con i genitori/parenti e con gli affidatari.

Se il nucleo d'origine aderisce al progetto di mantenimento dei rapporti, ove il TM nulla disponga sul punto, il SS gestirà la continuazione dei rapporti (segnalando ovviamente al TM, o al PMM ove il procedimento fosse definito, eventuali criticità derivanti dalla continuazione).

Nel caso ove non sia opportuno il mantenimento dei rapporti con gli affidatari, ovvero, al contrario, il mantenimento sia opportuno e manchi il consenso della famiglia d'origine, i Servizi indicheranno la situazione complessiva al Tribunale, e questo deciderà, imponendo alla famiglia d'origine il mantenimento dei rapporti (con ciò limitando la responsabilità genitoriale di quel nucleo) o pronunciando diversamente.

Gli stessi operatori monitorano la situazione personale e familiare del minore dopo il rientro inviando relazioni di aggiornamento.

Se il fascicolo non fosse "aperto", gli aggiornamenti dovranno essere indirizzati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

3. SE IL MINORE VIENE AFFIDATO AD ALTRI AFFIDATARI

Gli operatori dei Servizi competenti – considerate le motivazioni che portano alla conclusione anticipata dell'affidamento – propongono al TM l'eventuale mantenimento dei rapporti del minore con i precedenti affidatari, ovvero segnalano le eventuali ragioni ostative.

4. SE IL MINORE VIENE ADOTTATO DA UN'ALTRA FAMIGLIA

CONSIDERAZIONI

Le esperienze finora condotte ci confermano che è realizzabile il passaggio diretto da una famiglia all'altra: gli affidatari possono agevolare il passaggio fornendo, d'intesa con gli operatori dei Servizi competenti, ai futuri genitori adottivi tutte le informazioni sulla vita del minore da loro accolto; importante è anche la documentazione che potranno mettere a loro disposizione: fotografie, giochi e altri effetti personali. A questi ricordi potranno attingere nel corso della loro esistenza i figli adottivi, ripercorrendo la loro storia passata. Con la pronuncia della sentenza di adozione il minore diventa figlio a tutti gli effetti, con la assunzione piena della responsabilità genitoriale, da parte degli adottanti che diventano i suoi genitori. Pertanto anche il rapporto del minore adottato con gli ex affidatari andrà "modulato" e monitorato, caso per caso, nel rispetto dei reciproci ruoli. Anche su questo le esperienze ci confermano che a volte è fattibile e positivo non solo per il bambino ma anche per le famiglie coinvolte; altre volte non è realizzabile.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale per i Minorenni
del Piemonte e della Valle d'Aosta
Dr. A. Baldelli

PROPOSTE PER I SERVIZI

Gli operatori dei Servizi che hanno seguito gli affidatari e l'affidato e quelli che seguono gli aspiranti genitori adottivi predispongono – d'intesa con l'Ufficio Adozioni del Tribunale per i minorenni – le modalità di conoscenza e di inserimento graduale del minore nella nuova famiglia e di mantenimento dei rapporti successivi fra gli ex affidatari e il minore, ove siano nel suo interesse.

Informano inoltre gli affidatari che NON dovranno fornire notizie che potrebbero portare dei componenti della famiglia d'origine a rintracciare il minore ². (cfr. DGR n. 27-4956 del 28/11/2012)

5. SE GLI AFFIDATARI INTENDONO RICHIEDERE L'ADOZIONE DEL MINORE LORO AFFIDATO DICHIARATO ADOTTABILE.

Se gli affidatari del minore dichiarato adottabile intendono offrire la loro disponibilità per adottarlo dovranno presentare domanda di adozione e l'indagine conoscitiva verrà delegata all'equipe adozioni del loro territorio (cioè un'equipe diversa rispetto a quella che si pronunziò in ordine alla idoneità della coppia quale famiglia affidataria), e secondo la procedura ordinaria ed il Tribunale valuterà la loro domanda.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale per i Minorenni
del Piemonte e della Valle d'Aosta
Dr. A. Baldelli

IL GIUDICE
Dr.ssa Alessandra Aragno
A. Crespi

Torino, 1 marzo 2017

² Si propone al riguardo la sottoscrizione di una specifica dichiarazione, predisposta dal Tribunale per i minorenni, che sancisca questo loro impegno. Si rammenta anche che l'articolo 73 della legge 184/1983 dispone: «1. Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000. 2. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza la autorizzazione del tribunale per i minorenni».